

**ORIGINALE**

Sentenza 296/16



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 243/14 Reg. Gen.

N. 886/16 Cronologico

N. \_\_\_\_\_ Repertorio

N. \_\_\_\_\_ Comp. Civ

Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, riunito in camera di consiglio,  
nelle persone degli Ill.mi Sigg.ri:

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1) DI AMATO dr. Sergio           | Presidente                 |
| 2) DE STEFANO dr. Franco         | Consigliere di Cassazione  |
| 3) METRO dr. Adolfo              | Consigliere di Stato       |
| 4) AURELI dr. Sandro             | Consigliere di Stato       |
| 5) ANDRONIO dr. Alessandro Maria | Consigliere di Cassazione  |
| 6) SANTOLERI dr.ssa Stefania     | Consigliere di Stato -Rel. |
| 7) DE VITO dr. Ing. Adriano      | Esperto                    |

**GIUDICI**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa in sede di legittimità iscritta nel Ruolo Generale dell'anno 2014  
al numero 243, vertita

**T R A**

**WWF – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND  
FOR NATURE – O.N.L.U.S.**, in persona del legale rappresentante p.t.,  
**MOUNTAIN WILDERNESS ITALIA ONLUS.**, in persona del legale  
rappresentante p.t. **E COMITATO BELLUNESE ACQUA BENE  
COMUNE**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi  
dagli avv.ti Matteo Ceruti ed Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo  
studio del secondo, in Roma, alla via degli Scipioni n. 268/A, giusta manda-

ti a margine del ricorso;

**RICORRENTI**

**CONTRO**

- **REGIONE VENETO**, in persona de legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Drago, Cecilia Ligabue, Ezio Zanon e Bruna D'Amario Pallottino ed elettivamente domiciliata presso l'ultima, in Roma, alla via Varrone n. 9, giusta mandato a margine del controricorso;
- **PROVINCIA DI BELLUNO**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta speciale procura stesa a margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Enrico Gaz e Stefano Gattamelata, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, alla via di Monte Fiore n. 22;

**RESISTENTI**

**E CONTRO**

- **AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA BACCHIGLIONE**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **COMUNE DI LONGARONE**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **A.R.P.A.V. – AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO**, in persona del legale rappresentante p.t.;

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **G.S.E. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **ELETTROCONSULT SRL**, in persona del legale rappresentante p.t.;

**NON COSTITUITI**

**OGGETTO: ANNULLAMENTO** - Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno della Regione Veneto n. 131 del 26 giugno 2014 (pubblicata sul BUR del Veneto n. 66 del giorno 8 luglio 2014) recante piccola concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Grisol nel Comune di Longarone ad uso idroelettrico a favore della società Elettroconsult S.r.l.; del parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione del 28 marzo 2013 prot. n. 410/B.4.11/2; del parere n. 34 del 2 dicembre 2013 della Commissione Tecnica - Regione Veneto su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ex art. 9 del RD. 1775/1933, D.G.R. n. 3493 del 2010 e n. 694 del 2013; del decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza n. 56 del 9 maggio 2014; del parere idraulico favorevole con prescrizioni del 12 giugno 2014 della Commissione Tecnica decentrata con voto n. 95 ed - in parte qua - il "Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali" adottato il 24 febbraio 2010 ed approvato con DPCM 23 aprile 2014; del provvedimento del GSE di iscrizione della società concessionaria Elettroconsult S.r.l. al registro informatico per l'accesso alle incentivazioni; per quanto possa occorrere, della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 694 del

14 maggio 2013 relativa alle “Procedure per il rilascio di concessione di derivazione d’acqua pubblica e per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici”; del DM 10.9.2010 – Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Aggiornamento DGR 2100/2011” ed del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente del 6 luglio 2012 di attuazione dell’art. 24 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti e fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”.

**per motivi aggiunti:** Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 - eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione al disatteso parere negativo espresso dall’ARPAV, e di eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità manifesta.

#### FATTO E DIRITTO

1. – In data 4 giugno 2011 la società Elettroconsult S.r.l. ha presentato presso la Provincia di Belluno, l’istanza diretta ad ottenere la concessione a derivare, dal torrente Grisol a quota n. 653,85 s.l.m., nel Comune di Longarone (BL), moduli massimi 16,00 (l/s 1600) e medi 112,36 (l/s 600) di acqua, per produrre un salto di n. 112,36, la potenza nominale media di kW 661,35 ad uso idroelettrico, con restituzione nel torrente Maè immediatamente a monte dell’abitato di Soffranco, nel Comune di Longarone a quota n. 541,02 s.l.m.

1.1 - Con il presente ricorso le associazioni ricorrenti ed il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune hanno impugnato il decreto n. 131 del 26 giugno 2014 (pubblicato sul BUR n. 66 dell’8 luglio 2014) – e tutti gli atti indica-

h

ti nell'epigrafe del ricorso – con il quale il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno ha rilasciato alla società Elettroconsult S.r.l. la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Grisol, classificato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAV) in stato ecologico "elevato" ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

Le ricorrenti, dopo aver precisato di disporre della legittimazione e dell'interesse al ricorso, hanno dedotto avverso gli atti impugnati i seguenti motivi di ricorso:

- 1) Violazione dell'art. 12 bis del RD n. 1775/33, dell'art. 96 TU Ambiente, dell'art. 76 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE recanti il divieto di peggioramento dello stato di qualità "elevato" del corpo idrico
  - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto ed illogicità manifesta
  - Violazione del principio di precauzione ex art. 3 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006.

Le ricorrenti rilevano che l'Italia ha recepito tardi e parzialmente la direttiva Acque 2000/60/CE, e in applicazione di essa sono stati introdotti gli art. 76 e 120 del D.Lgs. 152/06 ed il regolamento D.M. 8 novembre 2010 n. 260, che stabilisce i criteri di classificazione dei corpi idrici superficiali in modo conforme a quanto previsto dalla Direttiva Quadro Acque, che ha comportato la modifica dei precedenti criteri inseriti nella parte III All. 1 punto 2, lett. A.4 del D.Lgs. 152/06.

In applicazione del DM 260/2010, l'ARPA Veneto ha riclassificato i corsi d'acqua ed il torrente Grisol è stato classificato come avente stato ecologico "elevato". Ciò implica l'impossibilità di sottoporlo a concessione di derivazione, perché l'intervento antropico comporta il suo scadimento ambientale,

vietato ai sensi dell'art. 76 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006, che ha introdotto il principio del "non deterioramento".

Sostengono, quindi, che la sua classificazione in base al "Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali" del 24/2/2010, nel quale il torrente risulta avere lo stato ecologico di "buono", non tiene conto della disciplina comunitaria recepita con l'adozione del D.M. 260/2010, decreto varato il 3 novembre dello stesso anno, in base alla quale l'ARPAV lo ha riclassificato (cfr. nota del 9/12/2013) come avente stato ecologico "elevato" (proposta di classificazione recepita dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 1950 del 28 ottobre 2013 con la quale si è preso atto di questa variazione).

Sostengono, quindi, le ricorrenti che non sarebbe stato possibile rilasciare la concessione di derivazione, tenuto conto che – ai sensi dell'art. 96, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, detto provvedimento non può pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato: nel caso di specie, il provvedimento tiene conto della classificazione contenuta nel Piano di Gestione, effettuata prescindendo della normativa comunitaria, e non considera la nuova classificazione del corso d'acqua in violazione del principio del "non deterioramento".

L'Amministrazione, quindi, prima di rilasciare la concessione, avrebbe dovuto tener conto della nuova classificazione ed avrebbe dovuto comunque richiedere un nuovo parere all'Autorità di Bacino, in quanto quello acquisito agli atti del procedimento era stato rilasciato prima dell'adozione della nuova proposta di classificazione da parte dell'Arpav, fatta propria della Giunta regionale.

Deducono, inoltre, che non sarebbe stato valutato l'impatto dell'intervento

sull'ecosistema fluviale, né sarebbero state evidenziate le speciali condizioni che avrebbero comunque consentito l'intervento lesivo per l'ambiente.

Rilevano, infine, che la carenza di istruttoria violerebbe il principio di precauzione di cui all'art. 3 ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

2) Illegittimità in parte qua del "Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali" per violazione del principio di non peggioramento dello stato "elevato" imposto dall'art. 4, par. 1, lett. a), punto III dalla direttiva 2000/60/CE e dall'art. 76 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 76 D.Lgs. n. 152/2006.

Deducono le ricorrenti che, qualora si ritenesse l'intervento conforme alla classificazione del suddetto Piano, dovrebbe essere annullato il piano stesso non rispettando la direttiva quadro sulle acque ed il DM 260/2010 di recepimento: i suoi obiettivi di qualità, infatti, non sarebbero conformi ai dati reali.

3) Ulteriore violazione dell'art. 12 bis del R.D. n. 1775/33 e dell'art. 96 del D.Lgs. 152/2006 – Violazione dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 della direttiva 2000/60/CE recante il divieto di peggioramento dello stato di qualità "buono" del corpo idrico – Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Sostengono le ricorrenti che nell'istruttoria sarebbe stato preso in considerazione il solo parametro del deflusso minimo vitale, che però non soddisfa il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale.

4) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione alla mancanza di monitoraggio imposto dall'ARPAV preventivo al rilascio della concessione.

Rilevano le ricorrenti che l'ARPAV aveva rappresentato in sede istruttoria l'insufficienza delle indagini svolte dalla ditta, ritenendo necessario eseguire - prima del rilascio della concessione - una campagna di misura delle portate almeno mensile, e di durata non inferiore ai 2 anni (parere ARPAV del 29/11/2012).

Ciò è stato ribadito anche dalla Commissione Tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza nel corso della riunione del 2 dicembre 2012.

La concessione - datata 26.6.2014 - è stata rilasciata senza dare esecuzione a detta previsione.

Il provvedimento sarebbe dunque affetto dai vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

5) Eccesso di potere per carenza di istruttoria in ordine alla riconosciuta incompetenza del settore tecnico- servizio demanio idrico della Provincia di Belluno ad effettuare valutazioni in merito agli aspetti legati alla qualità del corso d'acqua e sugli impatti delle opere.

La Provincia di Belluno ha dichiarato di non essere in grado di valutare gli aspetti ambientali dell'intervento, tenuto conto del contesto di particolare pregio nel quale dovrebbero inserirsi le opere di sfruttamento idroelettrico: ciò nonostante il provvedimento è stato comunque rilasciato.

Ritengono dunque le ricorrenti che vi sarebbe stato un difetto di istruttoria.

6) Violazione dell'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 76 dello stesso D.Lgs. 152/06. Eccesso di potere per difetto di istruttoria in relazione ai possibili effetti cumulativi legati alla presenza di altre opere di derivazione sul corso



d'acqua principale. Ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione alle disattese osservazioni del Comitato e del WWF.

Lamentano le ricorrenti la mancata valutazione degli effetti cumulativi relativi alla preesistenza di altre opere di derivazione sul corso d'acqua principale, e cioè il Torrente Maè di cui il Grisol è affluente.

La Commissione ha sostenuto che detta verifica sarebbe stata svolta nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica: secondo le ricorrenti, invece, la normativa europea e quella italiana impongono detta verifica prima del rilascio della concessione di derivazione.

7) Illegittimità, in parte qua, del combinato disposto della D.G.R. Veneto n. 694/2013 e del D.M. dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, in relazione all'iscrizione della società concessionaria nel registro degli incentivi ex D.M. 6 luglio 2012 in assenza di preventiva verifica del rispetto degli obiettivi di qualità del corso d'acqua, prescritti dalla direttiva 2000/60/CE, in violazione dell'art. 1 della L. n. 241/90, dell'art. 107, paragrafo 3, del TFUE, oltre che della comunicazione della Commissione dell'Unione Europea 2014/C 200/1 del 28 giugno 2014.

Deducono le ricorrenti l'illegittimità del provvedimento del G.S.E., con il quale è stata accolta la richiesta di iscrizione della società Elettroconsult al registro informatico per l'accesso ai meccanismi di incentivazione, di cui al D.M. 6.7.2012, sulla base della sola concessione di derivazione rilasciata senza verificare l'impatto dell'intervento sul corpo idrico, e senza il rispetto del principio del non deterioramento degli obiettivi di qualità del medesimo corso d'acqua.

1.2 - Con successivo ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti hanno dedotto



4

la violazione dell'art. 3 della L. 241/90 ed i vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, in relazione al disatteso parere negativo espresso dall'ARPAV, e di eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità manifesta.

A seguito di accesso agli atti le ricorrenti hanno preso cognizione del parere negativo rilasciato dall'ARPAV sulla richiesta di rilascio della concessione di derivazione: lamentano che nelle premesse del provvedimento impugnato non si dia conto di detta valutazione negativa, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione della determinazione impugnata.

1.3 - Le ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e della domanda risarcitoria.

1.4 - All'udienza istruttoria del 18 novembre 2015 le ricorrenti hanno formulato istanza istruttoria sulla quale il G.D. ha ritenuto che si sarebbe dovuto pronunciare il Collegio.

2. - La Regione Veneto e la Provincia di Belluno si sono costituite in giudizio ed hanno eccepito la tardività del ricorso, rilevando che l'impugnativa avrebbe dovuto essere proposta avverso il decreto n. 56 del 9 maggio 2014, di presa d'atto del parere della Commissione Tecnica in data 2 dicembre 2013, che aveva decretato la procedibilità dell'istruttoria sull'istanza di concessione presentata dalla società Elettroconsult S.r.l., pubblicato sul BURV n. 54 del 27 maggio 2014, e comunicato alla presidente e legale rappresentante del Comitato ricorrente il 13 giugno 2014.

La Regione Veneto ha poi chiesto il rigetto dell'istanza istruttoria tenuto conto che le ricorrenti avevano già inoltrato l'istanza di accesso, precisando, peraltro, che i documenti avrebbero dovuto essere richiesti alla provincia di



4

Belluno.

Per il resto la Regione Veneto e la Provincia di Belluno hanno chiesto il rigetto del ricorso, dei motivi aggiunti, e della domanda risarcitoria.

2.1 - La società Elektroconsult S.r.l., controinteressata, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

2.2 - Con memoria conclusiva del 24 giugno 2016, le ricorrenti hanno replicato alle eccezioni preliminari ed hanno insistito per l'accoglimento dell'istanza istruttoria e del ricorso.

3. - All'udienza collegiale del 6.7.16 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3.1 - Il Collegio ritiene che non sussistano esigenze istruttorie essendo la causa matura per la decisione.

4. - Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

4.1 - Preliminarmente ritiene il Collegio di dover rilevare la sussistenza della legittimazione attiva in capo a tutti i soggetti ricorrenti: il WWF Onlus e la Mountain Wilderness Italia Onlus sono associazioni di protezione ambientale riconosciute ex art. 13 della L. n. 349/1986, e dunque sono legittimate all'impugnativa in base all'art. 18, comma 5, della medesima legge n. 349/1986.

4.2 - Il Comitato Bellunese Acqua Bene Comune è anch'esso legittimato all'impugnativa, tenuto conto delle previsioni statuarie, del suo radicamento territoriale e dell'intensità e continuità dell'azione associativa in ambito ambientale, a tutela delle acque pubbliche del bacino idrico interessato dall'intervento progettato dalla società controinteressata (cfr. documentazione in atti, ed in particolare, l'esposto-reclamo alla Commissione



4

dell'Unione Europea sullo sfruttamento dell'alto bacino del fiume Piave).

La giurisprudenza (cfr, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 21/08/2013, n. 4233) ha ripetutamente affermato che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa (Cons. Stato, sez. VI, 23.5.2011, n. 3107). Pertanto, la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste deve essere apprezzata, almeno in astratto, in presenza di tre requisiti tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell'ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. vicinitas dello stesso ente rispetto all'interesse sostanziale che si assume lesa per effetto dell'azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l'ente esponenziale intende agire in giudizio".

La giurisprudenza ha quindi ritenuto legittimati all'impugnativa anche i comitati spontanei costituitisi allo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e la qualità della vita delle popolazioni residenti in relativo territorio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554) altrimenti le località e le popolazioni interessate da minacce alla salute pubblica e all'ambiente in ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge (Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3107).

4.3 - Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in ragione della dedotta tardiva impugnazione del decreto regionale n. 56 del 9 maggio 2014 e del relativo parere n. 34 del 2 dicembre 2013, relativi alla declaratoria di procedibilità dell'istanza di concessione di derivazione presentata dalla società Elettroconsult al termine della fase cosiddetta di "concorrenza".

L'eccezione è infondata.

Il decreto n. 56 del 9 maggio 2014 riveste natura di atto endoprocedimentale che definisce la fase preliminare finalizzata ad individuare quale, tra le varie domande presentate in concorrenza, sia giudicata procedibile ai sensi dell'art. 9 del R.D. n. 1175/1933 e della D.G.R. Veneto n. 3493/2010. Detto atto per la associazioni ricorrenti non produce alcun effetto direttamente lesivo fino a quando non si chiude il procedimento con il rilascio della concessione di derivazione ad uso idroelettrico.

Tale decreto è stato quindi correttamente impugnato unitamente al provvedimento finale che chiude il procedimento.

L'eccezione deve essere, pertanto, respinta.

5. - Prima di passare ad esaminare le censure proposte, è opportuno sottolineare che l'intervento in progetto ricade in una zona – la Valle del Grisol - di grande pregio ambientale e paesaggistico, a confine con l'ambito del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e a valle della SIC/ZPS "Dolomiti Feltrine e Bellunesi": ciò spiega l'interessamento delle associazioni ambientaliste.

5.1 – Passando ad esaminare il primo motivo di gravame, occorre rilevare che il progetto incide su un corso d'acqua per il quale l'ARPAV ha propo-



h

sto la riclassificazione – in base al D.M. 8 novembre 2010 n. 260 - come avente stato ecologico “elevato” e per ciò stesso incompatibile con il progettato intervento di realizzazione di un impianto idroelettrico che comporterebbe il suo scadimento ambientale, in violazione del principio del “mantenimento” di derivazione comunitaria, recepito nell’art. 76, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006. La deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 3 maggio 2013 (cfr. doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente) prevede, infatti, che non possono essere realizzati impianti idroelettrici su corsi d’acqua classificati come aventi lo stato ecologico “elevato”.

5.2 - Occorre però precisare che la proposta di riclassificazione eseguita dall’ARPAV, della quale la Regione Veneto ha preso atto con la D.G.R. n. 1950 del 28 ottobre 2013, non esaurisce il procedimento e non comporta di per sé la definitiva riclassificazione del torrente.

Correttamente ha rilevato la Provincia di Belluno che, solo dopo lo svolgimento di un’ulteriore fase di consultazione ed approfondimento istruttorio, la riclassificazione sarebbe stata trasmessa al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva costituendo la base per operare l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (cfr. deliberazione della G.R. Veneto n. 1950 del 28.10.2013 pagg. 3 e 4, doc. n. 14 fasc. documenti di parte ricorrente).

5.3 - Ne consegue che, al momento del rilascio della concessione di derivazione, l’iter relativo alla riclassificazione del torrente Grisol non era ancora completato, ed il corso d’acqua presentava ancora la classificazione precedente al recepimento della normativa comunitaria.

Da ciò la difesa delle resistenti desume l’infondatezza del primo motivo di



8

gravame.

5.4 - Ritieni però il Collegio che dette circostanze di fatto – mancata modifica formale della classificazione del corso d'acqua - non consentono comunque di superare la criticità rilevata dalle ricorrenti.

5.5 - Come è noto l'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come sostituito dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/06, prevede che la concessione di derivazione può essere rilasciata solo "se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato", richiamando quindi il principio del non deterioramento contenuto nella Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

Rilevante, ai fini della disamina della censura, è anche l'art. 3 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che contiene il principio di precauzione - di derivazione comunitaria – che impone alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (Cons. Stato Sez. V, 18.5.15, n. 2495).

5.6 - Nel caso di specie è pacifico che la classificazione del corso d'acqua Grisol, contenuta nel Piano di Gestione del Bacino Idrico, al quale è stato fatto riferimento in sede procedimentale, è stata disposta senza tener conto delle metodiche prescritte nella Direttiva 2000/60/CE, recepite con il D.M. 8 novembre 2010 n. 260, nel quale sono individuati i criteri di classificazione dei corpi idrici superficiali in modo conforme alla direttiva Quadro Acque, che hanno modificato i preesistenti criteri, sulla base dei quali era stata operata la preesistente classificazione del torrente.

Ed infatti, secondo il Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per il torrente Grisol era previsto il raggiungimento del “buono stato ecologico” entro l’anno 2015 (cfr. parere dell’Autorità di Bacino del 28 marzo 2013, doc. n.5 fasc. documenti della Provincia di Belluno), e nello stesso parere l’Autorità di Bacino sottolinea che “il corpo idrico in argomento non risulta classificato relativamente allo stato ecologico”, laddove, invece, nella proposta di classificazione operata dall’ARPAV il corso d’acqua viene classificato come avente stato ecologico “elevato”.

5.7 - La divergenza tra le due classificazioni è evidente, e la Regione era ben a conoscenza della non conformità della classificazione contenuta nel “Piano di Gestione del Distretto Alpi Orientali” alla direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, in quanto operata senza tener conto della sovraordinata normativa comunitaria, sicchè – in applicazione del principio di precauzione – la Regione avrebbe dovuto tenerne conto, considerata la sua provenienza da parte dell’Agenzia regionale incaricata di svolgere le necessarie verifiche in conformità ai parametri previsti dalla Direttiva Quadro Acque.

5.8 - Ritiene il Collegio che la Regione non avrebbe potuto pretermettere completamente detta circostanza sopravvenuta, ma avrebbe avuto l’obbligo di predisporre un supplemento di istruttoria richiedendo un parere aggiornato all’Autorità di Bacino, come condivisibilmente rilevato dalle ricorrenti nel primo motivo di gravame.

Detta omissione integra il vizio di difetto di istruttoria e rileva anche ai fini della contraddittorietà tra determinazioni della Regione, che pur avendo preso atto della nuova proposta di classificazione del corso d’acqua, non ne ha poi tenuto conto in alcun modo, violando in questo modo anche il prin-



cipio di precauzione.

La censura è dunque fondata.

6. - L'accoglimento del primo motivo rende inammissibile, per carenza di interesse, il secondo motivo di impugnazione diretto ad ottenere l'annullamento – in parte qua – del “Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali”.

7. - Per le medesime ragioni in precedenza espresse deve essere accolto anche il terzo motivo di gravame, con il quale le ricorrenti hanno dedotto che la concessione è stata rilasciata tenendo conto solo del DMV, senza considerare gli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. 152/2006.

8. - Altrettanto fondato è anche il quarto motivo, in quanto il provvedimento di concessione di derivazione è stato emesso senza rispettare la prescrizione dell'ARPAV (resa durante la visita del 29 novembre 2012) che imponeva “prima del rilascio della concessione” la realizzazione di “una campagna di misura delle portate, a frequenza almeno mensile e di durata comunque non inferiore a due anni” (cfr. doc. n. 16 pag. 3 e doc. n. 17 pag. 7 fascicolo documenti parte ricorrente), tanto più che la necessità di effettuare la campagna di misura era stata confermata anche dalla Commissione Tecnica per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza della G.R. del Veneto nel corso della riunione del 2 dicembre 2013 (cfr. doc. n. 4, pag. 3, fascicolo documenti parte ricorrente). Né può ritenersi che le misure potessero essere eseguite successivamente, tenuto conto della chiara prescrizione dell'ARPAV.

Ne consegue che il provvedimento risulta affetto, anche per detto motivo, dalla carenza di istruttoria e dal difetto di motivazione, non essendo indicate

le ragioni per le quali non è stato disposto l'approfondimento istruttorio.

9. - La carenza istruttoria si evidenzia anche con riferimento al sesto motivo di gravame, in quanto non è stata operata la valutazione relativa ai possibili effetti cumulativi legati alla presenza di altre opere di derivazione insistenti sul corso d'acqua principale, il torrente Maè di cui il Grisol è affluente.

9.1 - In merito alla necessaria valutazione sugli impatti cumulativi su un corso d'acqua prima del rilascio della concessione di derivazione, correttamente le ricorrenti hanno richiamato la nota della Commissione UE all'Italia "Caso EU PILOT 6011/14/ENVI" (cfr. doc. n. 2 del secondo elenco documenti depositato da parte ricorrente) nel quale si insiste sulla necessità di tener conto delle pressioni già esistenti sui corpi idrici prima di rilasciare nuove concessioni.

10 - Devono essere invece dichiarati inammissibili il quinto ed il settimo motivo di impugnazione, il primo per genericità, ed il secondo per difetto di interesse: l'iscrizione della società Elettroconsult S.r.l. nel registro informatico per l'accesso ai meccanismi di incentivazione non arreca alle associazioni ambientaliste ricorrenti alcuna lesione giuridica.

11. - Infine deve essere dichiarata inammissibile la censura proposta con i motivi aggiunti che si appalesa meramente ripetitiva di quanto già in precedenza dedotto.

12. - Il ricorso deve essere dunque accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati nei limiti e termini indicati in motivazione.

13. - La domanda risarcitoria deve essere invece respinta essendo del tutto generica.



1

L'azione risarcitoria innanzi al Giudice Amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sui ricorrenti grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione per danni derivanti dall'illegittimo od omesso svolgimento dell'attività amministrativa di stampo autoritativo (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. IV, 08-02-2016, n. 486; Cons. Stato Sez. V, 22-01-2015, n. 282; Cons. Stato Sez. III, 19-03-2014, n. 1357).

Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata proposta solo genericamente senza soddisfare gli obblighi di tipo probatorio che incombono sulle parti richiedenti.

La domanda va dunque respinta.

14. - Le spese di lite, in considerazione della complessità delle questioni e della parziale soccombenza, possono compensarsi tra le parti.

#### P.Q.M.


Il Tribunale superiore delle acque pubbliche accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla, nei termini e limiti di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2016.


Il Relatore

(d.ssa Stefania Santoleri)




Il Presidente

(dr. Sergio Di Amato)



IL CANCELLIERE



depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli

effetti di cui agli artt. 186 P. U. 11 dicembre 1934

n. 1775, e 125 c.p.o.

Roma, li 13 OTT. 2016

IL CANCELLIERE



4

